



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Legge regionale 14.3.94 n.7 : Criteri e modalità di ripartizione delle risorse finanziarie regionali destinate ai Comuni che assicurano i servizi socio-educativi assistenziali residenziali per la tutela dei minori in situazioni familiari multiproblematiche, a rischio di disadattamento e devianza ed ai minori stranieri non accompagnati

UPB 53007

capitolo 53007125

Euro 1.490.365,23

Bilancio 2007

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio Politiche Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERA

I. di disporre che il fondo regionale, ammontante ad Euro 1.490.365,23, destinato ai Comuni che assicurano i servizi socio-educativi assistenziali residenziali per la protezione e la tutela dei minori in situazioni familiari multiproblematiche, a rischio di disadattamento e devianza ed ai minori stranieri non accompagnati, venga ripartito secondo i seguenti criteri e modalità:

A. Interventi socio-educativi assistenziali residenziali ammessi a finanziamento:

- affido a parenti entro il 4° grado (AP)
- affido etero-familiare continuativo (AEFC)
- accoglienza in comunità (AC)

B. Destinatari

Le soluzioni residenziali sono assicurate dal Comune a:

- a. minori residenti nel territorio comunale, di qualsiasi nazionalità ed etnia, in situazioni familiari multiproblematiche e/o a rischio di disadattamento e devianza;
- b. minori non aventi cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trovano per qualsiasi causa nel territorio comunale privi di assistenza e rappresentanza da parte di genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili.

C. Oneri per le soluzioni residenziali

Le spese per l'intervento di affidamento familiare o a comunità è a carico degli enti locali singoli od associati gestori delle funzioni socio-assistenziali ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 328/00: il Comune nel quale il minore ha la residenza al momento dell'affidamento a famiglia o a comunità, previamente informato dal servizio che mette in atto l'intervento, assume l'onere del sostegno economico in favore della famiglia affidataria o assume gli obblighi connessi all'eventuale pagamento della retta per l'iscrizione in comunità.

Per i minori stranieri non accompagnati, di cui alla lettera b, l'onere per le soluzioni residenziali, a garanzia di ospitalità, mantenimento e protezione sino al rimpatrio assistito, predisposto dal Comitato per i minori stranieri, grava sul Comune dove è stato trovato occasionalmente.

L'equipe integrata d'ambito che predispone l'intervento socio-educativo assistenziale residenziale, sia consensuale che su provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile, deve darne immediata comunicazione al Comune sul quale grava l'onere del pagamento della retta o del contributo alla famiglia affidataria.

L'intervento socio-educativo assistenziale residenziale è una soluzione sostitutiva della famiglia che, ai sensi del comma 4, art.4 della L.149/01, " non può superare la durata di ventiquattro mesi prorogabili dal Tribunale per i minorenni qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il prolungamento dell'intervento residenziale fino al compimento del 21esimo anno, può essere messo in atto solo d'intesa con l'utente ormai maggiorenne nel caso in cui non sia opportuna l'interruzione del progetto educativo per il raggiungimento dell'autonomia personale.

D. Modalità per la presentazione della domanda di contributo

I Comuni presentano domanda di contributo tramite la modulistica predisposta dal Servizio politiche sociali, con lettera raccomandata o presentata a mano **entro e non oltre il 12 ottobre 2007**, alla Giunta Regionale – Servizio Politiche Sociali – via Gentile da Fabriano n.3 – Palazzo Rossini – 60125 Ancona.

Farà fede, quale data di presentazione, quella apposta dal timbro dell'Ufficio Postale accettante o quella del protocollo apposta dall'ufficio ricevente.

Alla domanda, firmata dal legale rappresentante dell'Ente o suo delegato, sono allegati due prospetti ricipilogativi di cui uno relativo agli interventi residenziali assicurati ai minori italiani e stranieri residenti, l'altro relativo ai minori stranieri non accompagnati trovati occasionalmente sul territorio comunale, nei quali dovranno essere indicati per ogni utente:

- iniziali del nome e cognome
- data di nascita
- sesso
- nazionalità
- durata dell'intervento
- il costo giornaliero dell'intervento
- la spesa complessiva dell'intervento
- denominazione della struttura residenziale cui il minore è affidato
- indirizzo della struttura

E. Spesa ammissibile a contributo

Il contributo regionale viene assegnato ed erogato esclusivamente ai Comuni che hanno assunto l'onere del pagamento del contributo economico alla famiglia affidataria o della retta d'accoglienza in comunità

Sono ammissibili a contributo regionale le spese sostenute dai Comuni per gli interventi, di cui alla precedente lettera A:

- 1) attuati dal 1.10.2006 al 31.12.06 per i quali non è stato richiesto il contributo regionale, entro il 10.10.2006, ai sensi della D.G.R. n.866 del 24.7.06 ;
- 2) predisposti ed attuati, per l'anno 2007, sia come prosecuzione degli interventi avviati nel 2006 che come nuovi interventi a partire dal 1.1.07.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Gli interventi attivati dai Comuni, successivamente al 30.9.07 e pertanto riferiti al periodo 1.10.2007/31.12.2007, saranno finanziati mediante utilizzo dello stanziamento stabilito con legge regionale d'approvazione del bilancio per l'anno 2008.

F. Ripartizione, assegnazione ed erogazione del contributo

Ai Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti è comunque garantito un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, nei limiti della spesa ammissibile di cui alla lettera E.

La restante quota del fondo verrà ripartita tra i Comuni al di sopra dei 5.000 abitanti fino alla concorrenza dello stanziamento disponibile, in rapporto alla spesa dichiarata da ciascuno.

Qualora il fondo regionale risultasse insufficiente ad assegnare ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti le quote di finanziamento previste, i contributi per gli interventi socio-educativi assistenziali residenziali, di cui alla lettera A, vengono parimenti ridotti in proporzione.

Si provvede alla ripartizione, assegnazione, liquidazione ed erogazione dei contributi con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali

Qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse finanziarie, si provvederà con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali, alla ripartizione, assegnazione ed erogazione dei contributi ai Comuni sulla base dei criteri adottati con il presente atto

G. Certificazione della spesa

I Comuni, **entro il 28 febbraio 2008** trasmettono alla Giunta Regionale - Servizio politiche sociali - via Gentile da Fabriano n.3 - Palazzo Rossini - 60125 Ancona, l'attestazione del Dirigente del Servizio competente relativa all'ammontare delle spese sostenute per gli interventi socio-educativo assistenziali residenziali per i quali è stato richiesto il contributo, tramite la modulistica predisposta dal servizio politiche sociali

2. di disporre che gli interventi socio-sanitari territoriali relativi all'affidamento familiare vengano predisposti ai sensi degli indirizzi emanati in materia con D.G.R. n.869 del 17.6.2003 "Indirizzi in materia di interventi socio-sanitari territoriali relativi all'affidamento familiare di cui alla legge 4 maggio 1983 n.184 e successive modifiche";
3. di stabilire che gli interventi definiti nel presente atto siano coordinati con quelli previsti da altre leggi regionali o nazionali per evitare sovrapposizioni o duplicazioni di iniziative e di finanziamenti;
4. di dare mandato al Dirigente del Servizio Politiche sociali di verificare, per il 2008, in accordo con i Comuni, la possibilità di modificare le modalità del riparto del fondo regionale di cui al punto 1 assegnando le quote spettanti non più al singolo Comune ma all'Ambito territoriale sociale



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'onere del presente provvedimento pari ad euro 1.490.365,23 fa carico all'UPB 53007 capitolo 53007125

Il presente atto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

B. Brandoni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Gian Mario Spacca)

Gian Mario Spacca



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti legislativi

Legge 4 maggio 1983, n.184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"

Legge 28 marzo 2001, n.149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184"

Legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

Legge regionale 14.3.94 n.7

Legge regionale n.3 del 19.2.04 d'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2004

Legge regionale n.20/02 e Regolamento regionale n.1/04

DGR del 17.6.03 n.869 "Linee d'indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di affidamenti familiari"

Motivazioni

La Legge 28 marzo 2001 n.149 "Diritto del minore ad una famiglia" di modifica alla Legge 4 maggio 1983, n.184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" rafforza il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia e a garanzia di tale diritto prevede, all'art.1, comma 3, che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengano con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, i nuclei familiari a rischio al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Qualora siano stati esperiti inutilmente tutti i possibili tentativi da parte dei servizi socio-assistenziali affinché la famiglia possa esprimere appieno le proprie risorse educative assicurando un ambiente idoneo alla crescita del minore, occorre promuovere e favorire il ricorso all'affidamento familiare per assicurare una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola in grado di garantirgli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui necessita.

Solo nel caso in cui non sia possibile l'affidamento è consentito l'inserimento in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in una comunità educativa la cui collocazione sia preferibilmente nel luogo più vicino a quello di residenza del nucleo familiare d'origine del minore e l'organizzazione sia caratterizzata da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

I minori di sei anni d'età possono essere inseriti solo presso una comunità di tipo familiare.

L'affidamento familiare o l'inserimento in comunità è disposta dall'equipe integrata d'ambito che, qualora manchi l'assenso dell'esercente la patria potestà o del tutore, provvede su disposizione del Tribunale per i minorenni. Le modalità d'attuazione dell'affidamento familiare devono tenere conto delle linee d'indirizzo stabilite con la D.G.R. 869 del 17.6.03.

Le spese per l'intervento di affidamento familiare o a comunità, ai sensi dell'art.5, comma 4 della legge 328/00, è a carico del Comune nel quale il minore ha la residenza al momento della messa in atto



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dell'affidamento a famiglia o a comunità: previamente informato dal servizio socio-assistenziale che mette in atto l'intervento, il Comune assume l'onere del sostegno economico in favore della famiglia affidataria o gli obblighi connessi all'eventuale pagamento della retta per l'inserimento in comunità.

Gli oneri economici per gli interventi socio-assistenziali a tutela dei "minori stranieri non accompagnati", che il D.L.vo 25 luglio 1998 individua come "minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea" che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte di genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, sono a carico del Comune dove il minore viene trovato dalle forze dell'ordine.

Il DPCM del 9.12.1999 stabilisce che il Comune deve attivarsi al fine di garantire loro la tutela e il soggiorno dandone immediata comunicazione al Comitato per i minori stranieri, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che entro sessanta giorni deve pronunciarsi sul rimpatrio assistito o la prosecuzione della permanenza in Italia del minore.

Il periodo stabilito non viene mai rispettato ed in alcuni casi i minori rimangono a carico dell'amministrazione comunale fino al compimento della maggiore età.

Inoltre occorre evidenziare che gli affidamenti etero-familiari o a comunità sono quasi sempre predisposti dall'autorità giudiziaria minorile con procedura d'urgenza per cui i Comuni si trovano in difficoltà a far fronte ad impegni economici non avendone preventivato l'onere in bilancio e che si registrano ogni anno aumenti considerevoli delle rette d'accoglienza da parte delle comunità presenti sul territorio regionale.

Nell'anno 2006 il fondo regionale ha permesso di cofinanziare i Comuni fino a 5000 abitanti al 50% della spesa sostenuta mentre per quelli con popolazione superiore ai 5000 la percentuale è stata pari al 16,08%

Proposte

Per le motivazioni sopra esposte si propongono:

1. di disporre che il fondo regionale, ammontante ad Euro 1.490.365,23, destinato ai Comuni che assicurano i servizi socio-educativi assistenziali residenziali per la protezione e la tutela dei minori in situazioni familiari multiproblematiche, a rischio di disadattamento e devianza ed ai minori stranieri non accompagnati, venga ripartito secondo i seguenti criteri e modalità:

A. Interventi socio-educativi assistenziali residenziali ammessi a finanziamento:

- affido a parenti entro il 4° grado (AP)
- affido etero-familiare continuativo (AEFC)
- accoglienza in comunità (AC)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

B. Destinatari

Le soluzioni residenziali sono assicurate dal Comune a:

- c. minori residenti nel territorio comunale, di qualsiasi nazionalità ed etnia, in situazioni familiari multi-problematiche c/o a rischio di disadattamento e devianza;
- d. minori non aventi cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trovano per qualsiasi causa nel territorio comunale privi di assistenza e rappresentanza da parte di genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili.

C. Oneri per le soluzioni residenziali

Le spese per l'intervento di affidamento familiare o a comunità è a carico degli enti locali singoli od associati gestori delle funzioni socio-assistenziali ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 328/00: il Comune nel quale il minore ha la residenza al momento dell'affidamento a famiglia o a comunità, previamente informato dal servizio che mette in atto l'intervento, assume l'onere del sostegno economico in favore della famiglia affidataria o assume gli obblighi connessi all'eventuale pagamento della retta per l'inserimento in comunità.

Per i minori stranieri non accompagnati, di cui alla lettera b, l'onere per le soluzioni residenziali, a garanzia di ospitalità, mantenimento e protezione sino al rimpatrio assistito, predisposto dal Comitato per i minori stranieri, grava sul Comune dove è stato trovato occasionalmente.

L'equipe integrata d'ambito che predispone l'intervento socio-educativo assistenziale residenziale, sia consensuale che su provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile, deve darne immediata comunicazione al Comune sul quale grava l'onere del pagamento della retta o del contributo alla famiglia affidataria.

L'intervento socio-educativo assistenziale residenziale è una soluzione sostitutiva della famiglia che, ai sensi del comma 4, art.4 della L.149/01, " non può superare la durata di ventiquattro mesi prorogabili dal Tribunale per i minorenni qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore".

Il prolungamento dell'intervento residenziale fino al compimento del 21esimo anno, può essere messo in atto solo d'intesa con l'utente ormai maggiorenne nel caso in cui non sia opportuna l'interruzione del progetto educativo per il raggiungimento dell'autonomia personale.

D. Modalità per la presentazione della domanda di contributo

I Comuni presentano domanda di contributo tramite la modulistica predisposta dal Servizio politiche sociali, con lettera raccomandata o presentata a mano **entro e non oltre il 12 ottobre 2007**, alla Giunta Regionale - Servizio Politiche Sociali - via Gentile da Fabriano n.3 - Palazzo Rossini - 60125 Ancona.

Farà fede, quale data di presentazione, quella apposta dal timbro dell'Ufficio Postale accettante o quella del protocollo apposta dall'ufficio ricevente.

Alla domanda, firmata dal legale rappresentante dell'Ente o suo delegato, sono allegati due prospetti riepilogativi di cui uno relativo agli interventi residenziali assicurati ai minori italiani e stranieri residenti,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

l'altro relativo ai minori stranieri non accompagnati trovati occasionalmente sul territorio comunale, nei quali dovranno essere indicati per ogni utente:

- iniziali del nome e cognome
- data di nascita
- sesso
- nazionalità
- durata dell'intervento
- il costo giornaliero dell'intervento
- la spesa complessiva dell'intervento
- denominazione della struttura residenziale cui il minore è affidato
- indirizzo della struttura

E. Spesa ammissibile a contributo

Il contributo regionale viene assegnato ed erogato esclusivamente ai Comuni che hanno assunto l'onere del pagamento del contributo economico alla famiglia affidataria o della retta d'accoglienza in comunità

Sono ammissibili a contributo regionale le spese sostenute dai Comuni per gli interventi, di cui alla precedente lettera A:

- 3) attuati dal 1.10.2006 al 31.12.06 per i quali non è stato richiesto il contributo regionale, entro il 10.10.2006, ai sensi della D.G.R. n.866 del 24.7.06;
- 4) predisposti ed attuati, per l'anno 2007, sia come prosecuzione degli interventi avviati nel 2006 che come nuovi interventi a partire dal 1.1.07.

Gli interventi attivati dai Comuni, successivamente al 30.9.07 e pertanto riferiti al periodo 1.10.2007/31.12.2007, saranno finanziati mediante utilizzo dello stanziamento stabilito con legge regionale d'approvazione del bilancio per l'anno 2008.

F. Ripartizione, assegnazione ed erogazione del contributo

Ai Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti è comunque garantito un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, nei limiti della spesa ammissibile di cui alla lettera E.

La restante quota del fondo verrà ripartita tra i Comuni al di sopra dei 5.000 abitanti fino alla concorrenza dello stanziamento disponibile, in rapporto alla spesa dichiarata da ciascuno.

Qualora il fondo regionale risultasse insufficiente ad assegnare ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti le quote di finanziamento previste, i contributi per gli interventi socio-educativi assistenziali residenziali, di cui alla lettera A, vengono parimenti ridotti in proporzione.

Si provvede alla ripartizione, assegnazione, liquidazione ed erogazione dei contributi con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse finanziarie, si provvederà, con Decreto del Dirigente del servizio politiche sociali, alla ripartizione, assegnazione ed erogazione dei contributi ai Comuni sulla base dei criteri adottati con il presente atto

G. Certificazione della spesa

I Comuni, **entro il 28 febbraio 2008** trasmettono alla Giunta Regionale - Servizio politiche sociali - via Gentile da Fabriano n.3 - Palazzo Rossini - 60125 Ancona, l'attestazione del Dirigente del Servizio competente relativa all'ammontare delle spese sostenute per gli interventi socio-educativo assistenziali residenziali per i quali è stato richiesto il contributo, tramite la modulistica predisposta dal servizio politiche sociali

2. di disporre che gli interventi socio-sanitari territoriali relativi all'affidamento familiare vengano predisposti ai sensi degli indirizzi emanati in materia con D.G.R. n.869 del 17.6.2003 "Indirizzi in materia di interventi socio-sanitari territoriali relativi all'affidamento familiare di cui alla legge 4 maggio 1983 n.184 e successive modifiche";
3. di stabilire che gli interventi definiti nel presente atto siano coordinati con quelli previsti da altre leggi regionali o nazionali per evitare sovrapposizioni o duplicazioni di iniziative e di finanziamenti;
4. di dare mandato al Dirigente del Servizio Politiche sociali di verificare, per il 2008, in accordo con i Comuni, la possibilità di modificare le modalità del riparto del fondo regionale di cui al punto 1 assegnando le quote spettanti non più al singolo Comune ma all'Ambito territoriale sociale

L'onere del presente provvedimento pari ad euro 1.490.365,23 fa carico all'UPB 53007 capitolo 53007125

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Elena Pellegrini)
Elena Pellegrini

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria con riferimento alla disponibilità esistente sul capitolo 53007125

IL RESPONSABILE

(Anna Elisa Tonucci)
Anna Elisa Tonucci



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. 12 pagine, di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

Y